

## **REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA.**

### **Art. 1 – Principi generali**

1 – Le Amministrazioni comunali nell'ambito dei programmi di intervento sociali e ricreativi a favore della popolazione anziana, allo scopo di garantire occasioni di integrazione ed aggregazione, di favorire la prevenzione e la promozione della salute, nonché per favorire attività occupazionali nel tempo libero, destinano lotti di terreno di loro proprietà ad orti per anziani.

2 – L'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale ente delegato alla gestione dei servizi sociali, ne cura la gestione amministrativa attraverso l'operato dei servizi territoriali.

### **Art. 2 - Assegnazione**

1 - Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione, pensionati, che abbiano compiuto i 62 anni di età e che non posseggano o lavorino ad alcun titolo altro terreno ortivo.

Il computo dell'età avviene con riferimento all'anno solare, senza tener conto della data di effettivo compimento degli anni.

2 - La domanda di assegnazione si presenta presso lo Sportello Sociale del territorio in cui si trova l'orto richiesto, durante l'intero anno solare.

Le domande sono inserite in due specifiche liste d'attesa, una per i residenti nel Comune in cui si trova l'orto richiesto, l'altra per i residenti negli altri Comuni dell'Unione.

Dette graduatorie saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Avranno precedenza coloro che si trovano nella graduatoria dei residenti nel Comune in cui si trova l'orto richiesto.

Solo una volta esaurita la graduatoria dei residenti nel Comune in cui si trova l'orto richiesto, verrà presa in considerazione la graduatoria dei non residenti.

3 – L'Unione, sentita l'Amministrazione comunale proprietaria degli orti, può riservare uno o più orti per particolari progetti scolastici o socio-sanitari presentati dagli Istituti Scolastici o dai Servizi preposti.

4. – La prima assegnazione di orti in nuove lottizzazioni potrà avvenire avendo a riferimento, se presente, la eventuale graduatoria dei cittadini residenti nel comune interessato, oppure, nel caso di non presenza di graduatoria o di non capienza della stessa, tramite apposito bando pubblico nel quale verranno individuati i criteri specifici di accesso.

In caso di assegnazione di orti in nuove lottizzazioni trova immediata applicazione quanto disposto dall'art. 4 comma 9 del presente Regolamento.

5 - L'assegnazione degli orti disponibili nelle lottizzazioni già in essere avviene rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande raccolte, secondo quanto descritto dal comma 2 del presente articolo.

L'assegnazione viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato ha 10 giorni di tempo per rispondere, una volta ricevuta la raccomandata o l'avviso di raccomandata. Trascorso inutilmente tale termine senza avere ricevuto risposta, lo Sportello Sociale proporrà l'assegnazione al richiedente successivo.

Dopo nr.3 proposte di assegnazione, in mancanza di risposta da parte dell'interessato, lo Sportello Sociale provvederà d'ufficio alla cancellazione della domanda di assegnazione dell'orto.

6 - Gli orti, di proprietà dell'amministrazione comunale, sono concessi in comodato gratuito agli assegnatari per n.5 anni.

Alla scadenza l'assegnazione può essere prorogata per periodi di 5 anni, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 5 e 6.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata dello Sportello Sociale preposto.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori dai Comuni dell'Unione, decade automaticamente dall'assegnazione dell'orto.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti (riferiti ai prodotti dell'orto in corso di maturazione o in produzione al momento della decadenza).

7 - Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare .

8 - Allo scopo di garantire imparzialità e pari opportunità nell'accesso, si accettano domande di cambio nell'assegnazione dell'orto solo nel caso in cui il cambio avvenga nello stesso comune e riguardi orti che differiscono almeno per il 30% della superficie.

### **Art. 3 - Obblighi/impegni**

1 - All'atto dell'assegnazione i cittadini si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, secondo i principi e i contenuti indicati nel presente Regolamento. Si impegnano altresì alla partecipazione al Comitato di Gestione, così come disciplinato all'art.7.

2 - Gli assegnatari individuati sono tenuti al versamento della quota definita dall'Amministrazione comunale territorialmente competente, da versarsi a titolo di rimborso spese per il consumo dell'acqua necessaria all'irrigazione. E' stabilita la possibilità che il Comitato di Gestione proponga un fondo cassa per il pagamento di eventuali spese a carico degli assegnatari.

#### **Art. 4 - Regole nella conduzione degli orti**

1 - L'orto non è cedibile, non può essere dato in affitto, deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente con la collaborazione di altri familiari.

Al fine di garantire le necessarie condizioni di ordine e cura, l'appezzamento deve essere condotto assicurando il rispetto ambientale, la produzione ecologica, il decoro visivo.

Si raccomanda il divieto di abbandono dei rifiuti e l'obbligo di pulizia dei fossati e delle aree limitrofe.

2 - E' vietata:

- la costruzione di capanni o baracche;
- la recinzione anche parziale degli orti con siepi di qualsiasi tipo;
- la coltivazione di qualsiasi specie vegetale che non sia ortaggio, con l'eccezione di fiori a scopo ornamentale;
- la vendita dei prodotti dell'orto, la cui produzione deve essere rivolta al consumo familiare;

- l'uso di bidoni per la conservazione di liquami. Con l'accordo del Comitato di Gestione è possibile la presenza di un solo bidone per l'acqua per ciascun appezzamento di terreno, che però deve essere tenuto rigorosamente chiuso;
- l'uso di diserbanti chimici sia negli orti che nelle zone comuni;
- l'appropriamento di prodotti e di attrezzature altrui, pena la rescissione del contratto, salvo le responsabilità di carattere penale;

3 – Eventuali coperture dovranno essere autorizzate e disciplinate dagli Uffici tecnici comunali nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

4 - E' inoltre vietato l'accesso negli orti agli estranei e agli animali; non è consentito a nessuno di accedere nel recinto degli orti nelle ore non consentite dall'apposita tabella oraria definita dal Comitato di Gestione e nelle ore notturne.

Tali limiti non si applicano nelle eventuali aree attrezzate per attività ludico ricreative, alle quali potranno accedere tutti i cittadini nel rispetto delle regole di convivenza civile.

5 - Ogni assegnatario è direttamente responsabile di eventuali danni causati dall'impiego di concimi o sostanze velenose nella coltivazione dell'orto. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni arrecati ad altri assegnatari o a terzi.

6 - La coltivazione dell'orto deve avvenire entro gli spazi indicati dalle relative delimitazioni, nel rispetto di sentieri e confini degli orti medesimi .

Ogni assegnatario è tenuto a mantenere le zone circostanti il proprio orto prive di erbacce o sterpi.

7 –Gli uffici tecnici comunali, in accordo con il Comitato di gestione, individuano le modalità per il ricovero degli attrezzi indispensabili per la conduzione dell'orto e le modalità per la custodia di concimi ed antiparassitari.

8 - Concimi e antiparassitari devono essere conformi alla versione in essere del Disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia Romagna.

9 - A partire dal 2014 sarà fatto assoluto divieto di utilizzo di antiparassitari e concimi non biologici sia negli orti che nelle zone comuni.

10 - Ove possibile, si raccomanda l'utilizzo della tecnica di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici.

11 – Si raccomanda che venga effettuata una corretta irrigazione dell'orto, evitando sprechi d'acqua, e che non siano lasciati aperti i rubinetti senza effettivo controllo da parte dell'assegnatario.

#### **Art. 5 – Rinunce/Decessi**

1 - La rinuncia alla coltivazione dell'orto deve essere presentata in forma scritta allo Sportello Sociale del territorio in cui si trova l'orto, che ne curerà la successiva assegnazione secondo quanto previsto all'art.2 del presente regolamento.

2 - In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto potrà rimanere in uso ai familiari dell'assegnatario, qualora richiesto, fino alla conclusione dell'anno solare (31 dicembre).

Dopo di che lo Sportello Sociale curerà la successiva assegnazione dell'orto libero, sulla base di quanto disposto all'art.2.

3 – Dal momento del decesso dell'assegnatario i familiari, potranno far domanda per l'assegnazione di un orto, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

#### **Art. 6 - Revoche dell'assegnazione**

1 - In caso di orto lasciato incolto per una stagione, fatta eccezione per gravi e documentati motivi, e/o non vengano rispettate le regole previste dall'art.4, verrà revocata l'assegnazione.

2 - La revoca dell'assegnazione viene disposta attraverso comunicazione con lettera raccomandata. Qualora l'assegnatario non fornisca adeguata motivazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà alla successiva assegnazione dell'orto ad altri aventi diritto, individuati secondo quanto previsto dall'art.2.

#### **Art. 7 - Comitato di Gestione, Consiglio, Presidente**

1 - Allo scopo di garantire partecipazione e democraticità, presso ogni lottizzazione è istituito apposito Comitato di Gestione, composto da tutti gli assegnatari dei lotti.

Il Comitato di Gestione, che si riunisce periodicamente, nominerà il Consiglio di Gestione, composto da almeno n.3 componenti, scelti tra candidati volontari. In mancanza di volontari i componenti del Consiglio verranno scelti tra tutti gli assegnatari con apposita votazione. Uno dei 3 componenti eletti assume la carica di Presidente.

I componenti eletti del Comitato di Gestione resteranno in carica per 2 anni.

2 - E' compito del Presidente:

- coordinare le attività, in collaborazione con i componenti del Consiglio, allo scopo di garantire un buon andamento nella gestione degli orti;
- convocare le riunioni del Comitato e del Consiglio di Gestione;
- mantenere regolari e fattivi rapporti di collaborazione con le Amministrazioni locali;
- trasmettere l'eventuale regolamento interno adottato di cui al successivo comma 5 all'Unione per la necessaria acquisizione e verifica della compatibilità.

3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dai componenti il Consiglio di Gestione.

4 – Il Consiglio di Gestione collabora con il Presidente, avvalendosi di segnalazioni e proposte espresse dai diversi assegnatari degli orti.

5 - Gli assegnatari, riuniti nel Comitato di Gestione, possono disciplinare ulteriormente la gestione degli orti, adottando uno specifico regolamento interno, il cui contenuto sia coerente alle disposizioni del presente Regolamento e che sia concordato con gli uffici preposti.

6 - Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, segnalato per iscritto all'Unione per il tramite degli Sportelli Sociali territoriali dai componenti il Consiglio di Gestione, avrà come conseguenza la revoca dell'assegnazione (come disciplinato all'art.6 del presente Regolamento) e la cessazione immediata dei diritti e degli obblighi da questa derivanti.

**7 – Al fine del buon andamento della gestione degli orti, qualora necessario e opportuno, possono partecipare alle sedute del Comitato di Gestione i Funzionari degli Uffici Tecnici comunali e degli Sportelli Sociali dell'Unione.**



### **Art. 8 – Norme transitorie e finali**

1 - Sono comunque fatti salvi i diritti di coloro che sono titolari dell'assegnazione di orti di proprietà comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2 - Sono altresì fatti salvi i diritti di coloro che hanno fatto domanda e che sono in attesa di assegnazione in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito definite: per i cittadini in lista d'attesa che non hanno il requisito dei 62 anni d'età, l'assegnazione potrà avvenire solamente nell'anno di compimento del 62° anno. Resta valida la domanda già presentata e la data di presentazione.

3 – Dopo l'approvazione del presente Regolamento le Amministrazioni coinvolte si impegnano ad organizzare specifici corsi sulla conduzione degli orti e sulle tecniche di concimazione e fertilizzazione biologica.

### **Art. 9 – Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1 MAGGIO 2012.